

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

LUCIA DI CINTIO
Università di Salerno

DAL PROSIMETRO ALLA CONSUETUDINE.
SULL'USO DELLE CATEGORIE ESEMPLARI
NELLA *INTERPRETATIO VISIGOTHORUM**

1. *La costruzione del testo giuridico: un esempio*

La costruzione del testo giuridico si atteggia a un fenomeno complesso che attiene a più discipline, oltre che alla storia, al diritto, anche alla filologia; si tratta di cercare di cogliere come forma e contenuto di una norma possano intersecarsi e mutare in un dato contesto, nel tempo.

Nella presente indagine si ipotizza che si possa ravvisare un mutamento significativo nella redazione delle *Interpretationes* visigote al *Codex Theodosianus*, di cui caso noto, ed allo stesso tempo problematico, è quello riguardante la calunnia. Mutando e moltiplicando il suo significato, la calunnia è stata oggetto di interesse sin dal secolo scorso¹.

Gli studiosi, così, hanno ricostruito un iter anche storico, attraverso una rassegna di fonti contenenti la calunnia nei suoi vari sensi², at-

* Il seguente saggio è stato pubblicato, in via di anticipazione e previo referaggio, in *Iura and Legal System*, 9, 2022, 16 ss.

¹ F. WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum "Codex Theodosianus": Untersuchungen zum Aufbau und Überlieferungswert der Interpretationen zum "Codex Theodosianus"*, in *Symbolae Friburgenses O. Lenel*, Leipzig 1935, 473 ss.

² In tal senso cfr. G. MASUCCI, *Della Calunnia*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, 3, Milano 1890, 192 ss., che compie nell'ambito della relativa voce enciclopedica, una rassegna di fonti precisa, ripresa e ampliata da G. BONOLIS, *Sul significato di "calunnia" nei testi medievali e particolarmente in alcuni documenti veneziani e pugliesi*, in *Archivio Storico Italiano*, 5, 48, 1911, 284 ss. Questo autore, però, collega i vari sensi di *calunnia* a una costituzione di Gordiano, C. 9.16.2, *ad legem*

tribuendo, però, tanta varietà a quel processo di volgarizzazione che avrebbe investito il diritto romano e che troverebbe proprio nelle leggi romano-barbariche il suo inizio³.

A mio avviso, tale modificazione può essere letta in modo diverso, quale segno di un'ampia evoluzione che investe le categorie di pensiero, prima che giuridiche, e che affonda le radici nei testi del *Codex Theodosianus*, rispetto a cui sovente l'*Interpretatio* si distacca, in un modo che è più vicino al diritto romano precedente.

Questo mutamento di prospettiva trova la sua concretizzazione tra il V e il VI secolo nella *Interpretatio* visigota, e proprio quella relativa a CTh. 9.39, che tratta di calunnia, può darne conto.

Segnatamente si tratta di *Interpretatio Visigothorum* a:

Brev. 9.29.1: Calumniatores sunt, quicumque causas ad se non pertinentes sine mandato alterius proposuerunt. Calumniatores sunt, quicumque iusto iudicio victi causam iterare tentaverint. Calumniatores sunt, quicumque quod ad illos non pertinet, petunt aut in iudicio proponunt. Calumniatores sunt, qui sub nomine fiscus facultates appetunt alienas et innocentes quietos esse non permittunt. Calumniatores etiam sunt, qui falsa deferentes contra cuiuscumque innocentis personam principum animos ad iracundiam commovere praesumunt. qui omnes infames effecti in exsilium detrudentur. Hic de iure addendum, qui calumniatores esse possunt.

Ho avuto già modo di occuparmi di questa *Interpretatio*, con la relativa costituzione⁴; pertanto, mi permetto di rinviare agli scritti in esa-

Cornéliam de sicariis (Gord.): *Is, qui adgressorem vel quemcunque alium in dubio vitae discrimine constitutus occiderit, nullam ob id factum calumniam metuere debet* (a. 243), in cui sarebbero racchiusi i prodromi per un allargamento di significato dovuto, come detto, a quell'ampio fenomeno detto di volgarizzazione del diritto.

³ G. BONOLIS, *Sul significato* cit., 311: «Senza dubbio la derivazione del significato della parola calunnia comincia ... nel linguaggio volgare ... ma non è forse azzardato il congetturare che la maggiore e più rapida diffusione del significato più diverso ... si verificasse (se non cominciò addirittura) nei territori gallo romani».

⁴ La costituzione di riferimento è CTh. 9.39.3 (= Brev. 9.29.3): *Innocentes sub specie falsae criminationis non patimur callidorum impugnatione subverti: qui si tentaverint, intelligant, sibimet severitatem legum pro commissis facinoribus incumbere*.

me per i dettagli⁵, ricordando solo gli elementi funzionali alla presente indagine, che riguardano innanzi tutto l'esposizione. Infatti, si deve ricordare il dato, seppur di tutta evidenza, per cui la struttura della *Interpretatio*, contenente definizioni, è completamente diversa rispetto al testo ufficiale.

Si deve a Wieacker l'individuazione delle varie corrispondenze tra singole definizioni del commento e leggi ufficiali all'interno del *Codex Theodosianus*⁶. Di queste, alcune si trovano nel medesimo titolo⁷.

Nel commento sono individuate condotte che prevedono la promozione in modo infondato di cause giudiziarie, per varie ragioni: perché i soggetti che le attivano sono privi di incarico; oppure si tratta di azioni violative del '*ne bis in idem*' in processi in cui si sia perso, o in quanto basate su accuse false.

Dal punto di vista della tecnica espositiva, si nota immediatamente che l'*Interpretatio* è composta da una serie di *definitiones* con la costante ripetizione della proposizione soggettiva, ossia *calumniatores sunt*. Tale ripetizione lascia credere al frutto di una giurisprudenza involuta, rozza che avrebbe operato anche frettolosamente⁸.

Tuttavia, il commento a me sembra il risultato di un pensiero ragionato ed esposto secondo l'uso di una tecnica precisa. Innanzi tutto, la consapevolezza del tipo di scritto, che gli stessi compilatori avevano approntato, pare comprovata alla fine della trascrizione dei testi, ove sono aggiunte rispettivamente a CTh. 9.39.1, '*Ista lex sub eodem titulo similem Interpretationem habet*'; a CTh. 9.39.2, '*Haec lex Interpretatione*

⁵ Per la bibliografia cfr. L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*, Milano 2013, 182 ss.

⁶ F. WIEACKER, *Lateinische Kommentare* cit., 431 ss.

⁷ Nel commento si trova una serie di definizioni, presenti in sequenza nell'intero titolo CTh. 9.39, *De calumniatoribus*: CTh. 9.39.1: *Non est ratio, qua manifesti calumniatoris supplicium differatur. Nec enim patimur frequenter iterari, quae consistere prima actione non quiverint, atque alienam innocentiam securitatemque sine crimine, damnabili appetitione terreri*, su cui cfr. nt. precedente. *Ista lex sub eodem titulo similem Interpretationem habet* (a. 383); CTh. 9.39.2 (= Brev. 9.29.2): *Nostris et parentum nostrorum constitutionibus comprehensum est, eos, qui accusationem alienis nominibus praesumpsissent, delatorum numero esse ducendos. Atque ideo calumniosissimum caput et personam iudicio irritae delationis infamem deportatio sequatur, quo posthac singuli universique cognoscant, non licere in eo principum animos commovere, quod non possit ostendi. Haec lex Interpretatione non indiget.*

⁸ L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio»* cit., 191 nt. 411 ss.

non indiget' e a *Interpr. Visig. ad CTh. 9.39.3, 'hic de iure addendum', qui calumniatores esse possunt*. In tali incisi è espressa tutta la consapevolezza del tenore delle leggi ufficiali e della non esaustività delle definizioni, nonché della presenza all'interno del *'ius'* di altre concezioni, postulando anche una conoscenza degli stessi commissari non limitata a quanto commentato. Dunque, anche ove si ipotizzasse la presenza di sottocommissioni atte al componimento del Breviario, le aggiunte, che postulano un uso di dati incrociati, lasciano credere che tali sottocommissioni non avrebbero agito in modo settoriale ed isolato.

Anche la chiusa di CTh. 9.39.1 e CTh. 9.39.2 esprime la razionalità del lavoro, considerato nel suo complesso, alla stregua di un sistema organico per cui le interpretazioni corrisponderebbero a un fine concreto, inserite ove necessario, *'indiget'*.

Non solo la razionalità, ma anche l'ampio retroterra culturale dell'operato dei *prudentes* visigoti, mi sembra attestato, pur in un modo sottile, guardando meglio a *Interpr. Visig. ad CTh. 9.39.3*.

Infatti, si può notare che si tratta di una sintesi operata sulla scorta di *definitiones*, che non attengono a categorie oggettive, ma a classi di soggetti, ossia i *calumniatores*; ciò si presta a due diversi ordini di riflessioni, rispettivamente uno riguardante l'andamento metrico del brano, l'altro, la logica ad esso sottesa.

Occorre allora riflettere sia sulla ripetizione in sé, sia sul fatto che essa verta su soggetti, anziché su categorie astratte, in questo caso la calunnia.

Come sappiamo, la tecnica della *definitio* proveniva dalla *scientia iuris* classica, trovando uno sviluppo ampio presso quella severiana⁹; si tratta di una struttura logica di tipo aristotelico¹⁰, che è adottata anche in *Interpr. Visig. ad CTh. 9.39.3*, ma su di essa si innesta anche una tecnica retorica.

La ripetizione della proposizione soggettiva configura un'enumerazione anticipativa del soggetto, a mio avviso, al fine di enfatizzarlo, ma

⁹ Sui *calumniatores* cfr. D. 50.16.233 pr. (Gai. 1 ad l. XII Tab.): "*Si calvitur*": *et moretur et frustretur. Inde et calumniatores appellati sunt, quia per fraudem et frustrationem alios vexarent litibus: inde et cavillatio dicta est*. Nel testo è presente una *definitio*, ma non credo si possa ipotizzare che i Visigoti abbiano attinto da essa; infatti, presenta una struttura espositiva diversa rispetto a quella della *Interpretatio*; occorre, peraltro, considerare la possibilità che la chiusa sia giustiniana, dunque posteriore al Breviario.

¹⁰ Su tale tipo di aggiunta cfr. L. DI CINTIO, *Ordine e Ordinamento. Idee e categorie giuridiche nell'Antichità*, Milano 2019, *passim*.

anche di renderlo facilmente memorizzabile; la lunga interpretazione, così, appare un risultato di una commistione tra metrica e prosa che ricorda il prosimetro¹¹.

La tecnica del prosimetro risulta adottata da Boezio nel *De Consolatione Philosophiae*, che, secondo la letteratura, sarebbe stata ripresa solo a partire dal XII secolo¹². A dispetto di tale opinione, i Visigoti sembrano utilizzare l'esposizione logica della *definitio* (che sarebbe stata ben presente nel posteriore Digesto) accompagnata da una struttura retorica, un *modus operandi* che proveniva da lontano, come si vedrà nelle righe seguenti.

2. Promissio dotis

Nella *Formula Visigothica* 20, si trova un *promissio dotis* in esametri che formano un prosimetro¹³:

Gl.: Dotis formula exametris conscripta. Insigni merito et Geticae 60 de stirpe senatus Ilius sponsae nimis dilectae, ille Praemia nubentum ratio praescribere cartis Provocat et magnis laudem praeferre puellis, Optima quantum certe sinit doctrina pudoris, Aut amor exigit et placidus in corde reponit. Est datus antiqui facilis hic corde parentis, Temporibus quem cuneti haberent pro lege futuris, Cum dudum caelsi dominus et rector Olympi Forma[s]set immensa hominem pietate priorem. Protinus auxilium latere de sacro virili Dextera faeminium telluris fecit in orbem Maxima crescendo transcurrit pectoris etas; Dilubio, labaret quo cunctum crimina mundum, Noë salbare voluit cum prole beatum, Qui potuit reparare genus ex coniuge priscum. Innumera crevit hominum post inde caterba, Oppida qui inhabitant, vicus et moenia cuncta. Abraham quippe Deum cupiens cum Sarra su-

¹¹ L. DI CINTIO, *L'“Interpretatio”* cit., 192 nt. 496, ove ricordo che il prosimetro era adottato da Boezio in *De Consolatione Philosophiae* e la metrica era una costante anche negli atti di diritto sostanziale, come quello in *Form. Visig.* 20.

¹² E. D'ANGELO, *Letteratura latina medievale: una storia per generi*, Roma 2009, 109, in cui è ben spiegato l'uso del prosimetro a partire dal XII secolo, partendo dal modello di Boezio. Si tratta di poemi allegorici a contenuto didascalico con cui trasmettere un sapere teologico-filosofico di tipo platonico e neoplatonico.

¹³ Su cui cfr. L. DI CINTIO, *L'“Interpretatio”* cit., 192 nt. 496.

pernum Cernere promeruit seque offerendo ministrum. Cuius Isaac dispensandi de semine voto Exortus geminam genuitque ex coniuge plebem. Iacob bis septenos famulabit in annos, Ut Rachel acciperet pulcherrime corpora pacte. Idem semper summus venerandus honore Gentibus indixit gratae conubia cunctis. Praeteritis muniti patribus vestigia nostris Insequimur laeti thalamos et foedera usa. Quaerimus aethereis cerbices subdere iussis, Dispare ut sexus membra efficiamur in unum; Eximior cum sit de toto gratia munus Et magnos non aurumanimos sed vota decorent, Praecedant nostris titulis et praemia portent, Qua superant omne pretiosum dona metallum. Pascimur ecce tui tantum dulcedine amoris, Ut, si immensa tuae contradam munera formae, Nihil nobis melius quam nostri gratia vultus. Nullis enim quisque rebus efficitur exul Vel aliquod dando reponet in coniuge pauper, Si coniux proprium diligit servare maritum. Unde praecare meis studui per carmina verbis Ut, quia nostrorum placuit haec causa parenti, Laeta peto teneas in votis pectora nostris, Quod tua dulcedo possit, quod grata voluntas, Quod amor egregius, quod nostra meretur Optima namque tibi dona sum offerre paratus, Et dare quod retinet praesentis forma libelli. Ecce decem inprimis pueros totidemque puellas Tradimus, atque decem vivorum corpora equorum; Pari mulus numero damus inter caetera et arma, Ordinis ut Getici est et morgingeba vetusti. Rusticos impendam famulos per nostra manentes Rura tibi, taeris, vineis et praedia, olivis, Omnibus in rebus, silvis ac pascua, limphis, Immobiles res seu mobiles, tam omne pecusque, Argentum, aes, byssum, vas fictile et aurum; Quicquid intra vel extra nunc corpore cuncto Nos in iure titulis ex multis habere, Amplius Christi dederit quod gratia nobis Ordine diverso per nostrae tempora vitae, Te dominam in mediis cunctisque per omnia rebus Constituo donoque tibi vel confero, virgo. Singula quippe supra vultu conscripta iucundo Adprehaendas, habeas, teneas, post multa relinquis Secula posteris in iure, charissima, nostris, Aut inde facere vestram quodcumque voluntas Elegerit, directa tibi est vel certa potestas Eternum tamen ut habeat hac carta vigorem, Ecce sacramentum malui conectere magnum, Siderea praecelsa Dei virtute tonantis, Principis ac domini Sisebuti gloria nostri, Meque meum nunquam hunc penitus dirumpere pactum Nec nostris aditum manebit haeredibus ullum. De hinc qui possit minimam contingere partem, Nisus aut exteterit nostram

convellere dona, Bis auri mille vestrae nunc ista parti Inferat, et huius valeat conscriptio cartae, Cui omne scripturae malum de mente dolorem Expolietantis quas texui probare mores Omnia promitens spondi involuta manere; Unde meam subter libens nomenque notavi, Et testes speravi alios subscribere dignos Post certe Aquiliam memini contexere legem, Qui cunctos rerum iugiter corroborat actos. Carta manet mensis illius conscripta calendis, Ter nostri voluto domini foeliciter anno Gloriosi merito Sisebuti tempore regis. Ecce manu propria tribui qua dona illi Subscripsi, ut longa maneat ac firma per aevo.

La formula ha contenuto giuridico, ma dal punto di vista dell'esposizione configura anche un canto memorizzabile, in cui sono commistionati diritti germanici e vicende, tematiche, provenienti dalle Scritture Sacre, ...*Dilubio, labaret quo cunctum crimina mundum, Noe salbare voluit cum prole beatum...*, in particolare appare centrale il racconto del diluvio universale, e di ciò che ne è seguito, posto a fondamento della *promissio*. A mio avviso, in questo peculiare prosimetro può trovare anche conferma come il diritto, in un'epoca che si colloca tra il Tardo Antico e il Medio Evo, fosse elaborato in ambienti non solo giuridici, ma ecclesiastici ove si tentava di inserire la norma mosaica nel diritto allora attuale, assimilandone anche la tecnica espositiva¹⁴.

3. Utilitas, obscuritas legum

L'uso della retorica appartiene alla legislazione imperiale in cui però essa risulta funzionale a corroborare la figura dell'imperatore, ed anche le norme dallo stesso promananti, ammantate da un alone di maiestatica divinità. Rispetto ad essa la letteratura, in generale, ravvisa nella retorica delle leggi romano-barbariche un'idea di continuità con la legislazione

¹⁴ Sul punto rinvio a L. DI CINTIO, "Lex Dei" e leggi romano-barbariche, in F. LUCREZI, *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio IX*, Torino 2020, 113 ss., ove è stata ipotizzata che la *Collatio Mosaicarum et Romanarum legum* costituisse uno schema funzionale proprio all'uso normativo delle leggi romane che avrebbero trovato una legittimazione secolare in quanto coincidenti e precedenti il diritto romano. In tal senso, la formula visigotica mi sembra proprio porsi in questa direzione, quale uno dei tanti esempi di commistione tra diritto romano e tradizione veterotestamentaria.

imperiale¹⁵. A mio avviso, però, dai testi della legislazione visigota si evince un'esigenza di rendere la legge conoscibile e 'utile' a tutti, non solo a una sparuta classe dirigente; la norma non è considerata come uno strumento di oppressione, bensì di organizzazione.

I caratteri essenziali della *lex*, peraltro, sono chiaramente sanciti nella *Lex Romana Visigothorum*; in particolare nel *Commonitorium* ne risulta chiara la funzione: "*Utilitates populi nostri ...*", la legge è emanata per l'*utilitas* del popolo visigoto. Affinché la stessa sia utile, occorre che sia chiara e comprensibile a tutti. Inoltre: *...Et antiqui iuris obscuritate... in lucem intelligentiae melioris deducta resplendeat, et nihil habeantur ambiguum, unde se, ...impugnet obiectio.*

La legge deve essere utile, comprensibile, dunque esposta in modo chiaro. Si tratta di una innovazione a livello normativo, che non si attegga a mera petizione di principio come, invece, sembra essere un'affermazione precedente che trova la sua fonte in:

C. 1.14.9 Impp. Valentinianus, Marcianus: *Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intellegi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inhibita declinent vel permissa sectentur. Si quid vero in isdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id imperatoria Interpretatione patefieri duritiamque legum nostrae humanitati incongruam emendari. Valentin. et Marcian. AA. ad Palladium (a. 454).*

La disposizione, posteriore al *Codex Theodosianus*, presente nel *Codex Iustinianus* in C.1.14.9 e nelle *Exceptiones Petri*, è tendenzialmente valutata come affermazione di un principio verticistico, per cui l'imperatore è l'unico creatore e interprete della legge. La Novella, letta a tal guisa, è ritenuta prova di un arretramento del diritto in funzione del potere centrale. Tale lettura guarda al *ius* degli antichi *prudentes*, e si focalizza sulla titolarità della facoltà di interpretare il medesimo, ossia l'imperatore che l'attrae su di sé¹⁶.

¹⁵ Così M. CARINI, *Le leggi romano-barbariche tra retorica e politica*, in *Rivista Di Cultura Classica e Medioevale*, 47, 2005, 97 ss.

¹⁶ G.G. ARCHI, *Interpretatio iuris-Interpretatio legis-Interpretatio legum*, in *Studi G. Santoro Passarelli*, 6, Napoli 1972, 48 ss., e più di recente P. GARBARINO, *Aspetti e problemi dell'interpretazione del diritto dopo l'emanazione del codice Teodosiano (osservazioni su Nov. Theod. 9 e Nov. Marc. 4)*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo*, 1, Napoli 1997, 259 ss.

Invero, può essere evidenziato un ulteriore aspetto della norma. Vista da una prospettiva oggettiva, infatti, essa sancisce la necessità che la legge sia chiara. Proprio per tale aspetto, trascurato dalla letteratura odierna, trova, invece, una larga diffusione nelle teorie dei glossatori¹⁷ che elevano la Novella a modello normativo su cui fondare proprio la necessità di chiarezza della legge.

Così, alla luce della dialettica, che si viene a delineare nel testo tra *obscuritas* e *claritas*, mi sembra che si possa rintracciare una corrispondenza tra questa C. 1.14.9 e il *Commonitorium*; non si tratta solo del pensiero, ma anche del lessico che accomuna le due norme. *Prima facie*, si potrebbe credere che i Visigoti avessero attinto da questa norma, e che la conoscessero per vie che non fossero, ovviamente, quelle del *Codex Theodosianus*; però non è molto probabile la ricezione per via diplomatica, visto che si sarebbe trattato della trasmissione di una norma imperiale ad un re germanico, e si pensi che il regno visigoto venne riconosciuto dall'imperatore solo nel 466 d. C.

Si potrebbe ipotizzare che la norma fosse nata all'interno del *consilium* imperiale, di cui erano parte anche funzionari e giuristi visigoti¹⁸; tuttavia, l'ipotesi più probabile è che entrambi i testi avessero recepito una lezione comune.

Quello della *obscuritas legum*, dissolta attraverso una corretta *Interpretatio*, infatti, è un tema sviluppato sia dalla retorica¹⁹ sia dalla filoso-

¹⁷ Per la tradizione della Novella nella Scuola dei Glossatori cfr.: U.R. BLUMENTHAL, *Collectio Canonum Caesaroaugustana*, in *Canon Law, Religion, and Politics: "Liber Amicorum"* Robert Somerville, Washington D.C. 2012, 16 ss., che chiarisce anche i legami con la legge e le *Petri Exceptiones*; U. AGNATI, *La 'culpa latior' di Celso, la 'culpa lata' dei Glossatori e il 'dolus praesumptus' di Bartolo da Sassoferrato*, in *Studi Urbinati*, 71, 2020, 429 ss.

¹⁸ Su tale aspetto rinvio a L. DI CINTIO, "*Lex regit omnem civitatis ordinem*". *Valentiniano, Interpretatio e Lex Visigothorum 1.1.3*, in *IAH, an International Journal on Ancient Law*, 13, 2021, 59 ss.

¹⁹ Per le fonti cfr.: QUINT., *Inst. or. 2: At obscuritas fit verbis iam ab usu remotis, ut si commentarios quis pontificum et vetustissima foedera et exoletos scrutatus auctores id ipsum petat ex iis quae inde contraxerit, quod non intelleguntur. Hinc enim aliqui famam eruditionis adfectant, ut quaedam soli scire videantur. XIII. Fallunt etiam verba vel regionibus quibusdam magis familiaria vel artium propria, ut "atabulus" ventus et navis "stlataria" et inmalocosanum. Quae vel vitanda apud iudicem ignarum significationum earum vel interpretanda sunt, sicut in iis quae homonyma vocantur, ut "taurus" animal sit an mons an signum in caelo an nomen hominis an radix arboris nisi distinctum non intellegitur. 14: Plus tamen est*

fia²⁰, entrambe conosciute ai giuristi occidentali, come visto. Peraltro, tra la legge imperiale e l'emanazione del *Commonitorium* decorre solo qualche decennio, il che rende plausibile che gli estensori avessero attinguto da un retroterra culturale e giuridico comune²¹.

Ad essere diversa, a mio avviso, è la funzione svolta da tale contrapposizione: nella Novella essa si connota di un valore retorico, enfatico, privo di concrete ricadute; nel decreto dei Visigoti, assume un senso di effettività che trova riscontro all'interno delle singole *Interpretationes*. Così in *Interpr. Visig. ad CTh.* 1.1.2²² si conferma che *leges nescire nulli liceat, aut quae sunt statuta contemnere*. Per l'analisi del testo ufficiale e dell'*Interpretatio*, rinvio ai miei studi precedenti²³; ai fini della presente, si può notare che nel commento non si impone un obbligo categorico di conoscere la legge, in modo incontrovertibile, per diverse ragioni. A mio avviso, la presenza di '*liceat*' potrebbe mutare il significato del testo ufficiale; si tratta di un congiuntivo esortativo che esprime il senso di un obiettivo da raggiungere anche per il legislatore, più che una coazione. Se si paragona, così, il commento al testo ufficiale²⁴, mi sembra che in quest'ultimo la coazione del precetto sia indicata chiaramente da *non*

obscuritatis in contextu et continuatione sermonis, et plures modi. CIC., *Inv. reth.* 1.77: *Ac de partibus quidem argumentationis satis nobis dictum videtur: illud autem volumus intellegi nos probe tenere aliis quoque rationibus tractari argumentationes in philosophia multis et obscuris, de quibus certum est artificium constitutum*; CIC., *Inv. reth.* 1.68: *Eorum igitur, quae constant, exempla ponemus, horum, quae dubia sunt, rationes afferemus. Quinquepertita argumentatio est huiusmodi: Omnes leges, iudices, ad commodum rei publicae referre oportet et eas ex utilitate communi, non ex scriptione, quae in litteris est, interpretari.*

²⁰ Anche la necessità della chiarezza è un tema tipico del neoplatonismo, di cui, come detto, i Visigoti si fanno latori; tale aspetto dell'impostazione neoplatonica occidentale, è affrontato da F.G. CALIAN, "Clarifications" of Obscurity: Conditions for Proclus's Allegorical Reading of Plato's Parmenides, in *Medium Aevum Quotidianum*, 30, 2013, 15 ss.

²¹ B. LUISELLI, *Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico*, Roma 1992, 677 ss.; L. DI CINTIO, *Nuove ricerche cit., passim*.

²² *Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam, nec dissimulare permittimus.*

²³ L. DI CINTIO, *Nuove ricerche cit.*, 22 ss.

²⁴ In tal senso R. ZIMMERMAN, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Law of Obligations*, Oxford 1996, 606, che scrive di «general duty» in relazione al dovere sancito in C.1.14.9: *...leges intellegi ab omnibus debent...*, ma a me sembra più diretto il collegamento con il testo ufficiale di riferimento su cui cfr. *retro* § 1.

permittimus, assente nel commento. Ebbene, se la *Interpretatio* è letta nella direzione che occorre fare in modo che a tutti sia possibile conoscere la legge, in quanto aspettativa lecita, allora risulta conseguenziale che, affinché si raggiunga tale scopo, essa debba essere anche conoscibile; il che è proprio ciò che prescrive il decreto di Aniano.

Così, per tonare all'esempio di *Interpr. Visig. ad CTh. 9.39.1*, si può capire come essa, nella sua sintesi semplice, risponda a un'idea di conoscenza e chiarezza. Le definizioni di calunniatori, racchiuse in un unico testo, avrebbero evitato anche una ricerca nelle numerose ed eterogenee norme che ne contenevano le diverse nozioni a chi avesse avuto la necessità di raccordare una condotta a una determinata fattispecie.

4. *Tradizione germanica e retorica*

Lo schema espositivo delle *Interpretationes* non si limita solo alla chiarezza, ma sembra seguire una sorta di doppio binario ideale, logico e retorico.

Le figure retoriche impiegate rendono il brano musicale e facilmente memorizzabile. Oltre che alla chiarezza, l'uso di determinate strutture sembra assolvere proprio al compito di rendere il testo idoneo alla trasmissione orale. È possibile, quindi, che l'esigenza di semplificare il diritto, consentendo il suo concreto utilizzo autonomo dalla consultazione del farraginoso materiale scritto, sia frutto del più ampio retroterra culturale e ideologico germanico, caratterizzando la sua antica cultura che racchiudeva le poche regole giuridiche, ma soprattutto etiche su cui la società germanica si reggeva, nei canti epici.

Mi riferisco ai poemi, alle saghe che, oltre ad avere un contenuto mitico, racchiudevano anche le norme, le quali, una volta memorizzate, erano alla portata di tutti. Si trattava di una forma di divulgazione del sapere democratica e immediata.

Questi canti caratterizzano, sin dal loro nascere, i popoli germani e sono trasmessi nei secoli, ma in un modo mutevole che consentiva un loro adattamento, di volta in volta, ai nuovi contesti storici e culturali²⁵.

²⁵ Sul tema cfr.: P. SCARDIGLI, *Lingua e storia dei Goti*, Forlì 1964; B. LUISELLI, *La formazione della cultura europea occidentale*, Roma 2003; M. RIZZOTTO, *Le trasformazioni della Gallia nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodorea*, in *Porphyra*, 8, 2008, 27 ss.; B. LINCOLN, *Between History and Myth: Stories of Harald Fairhair and the Founding of the State*, Chicago 2014.

Ce ne parla già Tacito in *Ann.*, 2.88.3²⁶. Essi, non solo appartengono alla cultura originaria comune alle popolazioni germaniche, ma seguono anche un andamento tipico, raccordabile al cosiddetto verso lungo germanico diviso a sua volta in due brevi. La struttura di tali versi era caratterizzata da una forma attenta e conteneva delle formule costanti, dei *topoi* linguistici²⁷, proprio alla stregua di *Interpr. Visig. ad CTh.* 9.39.1, ove l'enumerazione ripetitiva è inserita in questo stile formulare che, dai poemi omerici, si ritrova ancora nei canti epici tardo medievali.

La loro importanza è tale per cui sono messi per iscritto e prosaizzati da autori antichi tra cui Iordanes, nella sua *Historia Gothorum*, Paolo Diacono, nella *Historia Langobardorum*. Eginardo²⁸ scrive che ancora Carlo Magno fece raccogliere i canti antichi per iscritto e opportunamente tradotti. Dunque, si conferma il loro valore paideutico e normativo nel IX secolo all'interno del Sacro Romano Impero.

In via meramente esemplificativa si ricordi che, nelle saghe più antiche, le donne si uniscono all'uomo tramite ratto, per la cui composi-

²⁶ *Septem et triginta annos vitae, duodecim potentiae explevit, caniturque adhuc barbaras apud gentis, Graecorum annalibus ignotus, qui sua tantum mirantur, Romanis haud perinde celebris, dum vetera extollimus recentium incuriosi.*

²⁷ In specifico sulla funzione e le figure retoriche nei poemi germanici cfr. E. GINI, *La Fiaba d'area germanica: studi tipologici e tematici*, Firenze 1990, 23 s.; L. VEZZOSI, *Alcune riflessioni sul concetto di identità linguistica germanica*, in *Lingua, etnia e identità nel mondo germanico*, a cura di V. SANTORO, Soveria Mannelli 2018, 9 ss.

²⁸ EINHARD, *Vita Karoli*, cap. 29: *Omniium tamen nationum, quae sub eius dominatu eran, iura quae scripta non erant describere ac litteris mandari fecit. Item barbara et antiquissima carmina, quibus veterum regum actus et bella canebantur, scripsit memoriaeque mandavit. Inchoavit et grammaticam patrii sermonis. Mensibus etiam iuxta propriam linguam vocabula imposuit, cum ante id temporis apud Francos partim Latinis partim barbaris nominibus pronunciarentur. Celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est, Tuistonem deum terra editum. Ei filium Mannum, originem gentis conditoremque, Manno tris filios adsignant, e quorum nominibus proximi Oceano Ingaevones, medii Herminones, ceteri Istaevones vocentur. Quidam, ut in licentia vetustatis, pluris deo ortos plurisque gentis appellationes, Marsos Gambrivios Suebos Vandilios adfirmant, eaque vera et antiqua nomina. Ceterum Germaniae vocabulum recens et nuper additum, quoniam qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint ac nunc Tungri, tunc Germani vocati sint: ita nationis nomen, non gentis evaluisse paulatim, ut omnes primum a victore ob metum, mox etiam a se ipsis, invento nomine Germani vocarentur.*

zione si paga un prezzo²⁹; questa struttura coincide con il modello di matrimonio germanico assimilabile alla compravendita tra il marito e il padre della sposa.

Il canto epico, dunque, non va valutato come mero folclore, bensì è specchio di una ideologia, per cui il sapere e le norme debbano appartenere al popolo, per la maggioranza analfabeta; esse devono essere uno strumento regolatore e non oppressivo. Alla luce di tale contesto, si spiega come i Visigoti traferiscano l'esigenza di rendere fruibili e memorizzabili le norme anche nella *Lex Romana Visigothorum*³⁰; in particolare nella parte che avrebbero consultato, ossia l'*Interpretatio*.

La commistione tra retorica, poema, tradizione romana si innesta anche nelle interpretazioni. La giurisprudenza occidentale visigota, infatti, si serve anche della cultura storica e letteraria nei propri testi tecnici, per poter filtrare concetti che sono collegati all'ideologia politica e ai rapporti di potere tra Goti e Romani tanto fluttuanti nel tempo. Si pensi all'uso di frasi stereotipe come '*rerum domini*' in *Interpr. Visig. ad CTh. 9.40.10*³¹, di virgiliana³² memoria per indicare i Romani.

In ciò è ravvisabile una sorta di differenza con la *scientia iuris romana* che impiega la Logica per organizzare il discorso e i concetti in modo prosaico, teso alla razionalizzazione e alla sintesi del sapere³³.

²⁹ Proprio il caso del matrimonio germanico è tra gli esempi maggiormente utilizzati dalla letteratura per raccordare i poemi alle norme germaniche. Per tutti, cfr. P. VACCARI, *Matrimonio franco e matrimonio romano: studi preliminari*, Pavia 1911, 8; E. BESTA, *La famiglia nella Storia del Diritto italiano*, Milano 1962, 81 s.; M. SCOVAZZI, *Scritti di storia del diritto germanico*, 1, Milano 1975, 285 ss.

³⁰ Cfr. L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio»* cit., 11 ss.

³¹ CTh. 9.40.10 (= Brev. 9.30.2): *Quoties in senatorii ordinis viros pro qualitate peccati austerior fuerit ultio proferenda, nostra potissimum explorentur arbitria, quo rerum atque gestorum tenore comperto, eam formam statuere possimus, quam modus facti contemplatioque dictaverit. Interpretatio: Si quando aliquae maiores personae aut alicuius dignitatis viri vocantur in crimen, iudex ad rerum dominos referat, ut de huius modi personis quid fieri debeat, dominorum praeceptio iusta constituat;* per il testo e la sua *Interpretatio* rinvio a L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio»* cit., 199 ss.

³² Il legame tra le opere di Virgilio e i poemi germanici è nota; per tutti, cfr. *Waltharius: Epica e Saga tra Virgilio e i Nibelunghi*, a cura di E. D'ANGELO, Milano 1998, 172 ss.

³³ La *scientia iuris romana* si differenzia in modo netto dalla poesia, elabora i suoi concetti attraverso un metodo casistico prima e poi impiegando le rigorose

5. Calumnia, calumniatores

L'*Interpretatio* alariciana, oltre che svolgersi in sequenza metrica, rappresenta le definizioni tramite le condotte soggettive, '*calumniatores sunt...*', e non categorie generali attraverso le quali astrarre l'oggetto. Anche tale *modus operandi* rendeva il testo maggiormente comprensibile, come visto, ma è valutato comunemente quale segno di regressione del pensiero, di un popolo culturalmente non ancora così evoluto.

Innanzitutto, la diversificazione delle condotte calunniose non è frutto dell'occidente barbarico, come anche sostenuto³⁴, poiché la calumnia, in una molteplicità di sensi, è già ben presente nelle costituzioni ufficiali, in modo, in alcuni casi, anche singolare, tanto che nelle relative *Interpretationes* il termine è omissivo e in sua vece sono impiegate perifrasi.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, a CTh. 9.40.18³⁵; CTh. 5.18.1³⁶; CTh. 1.1.3³⁷, ove *calumnia* arriva a indicare l'irretroattività della legge, come il relativo commento afferma.

logiche provenienti dal sapere greco. Si tratta di una differenza consapevole e voluta, come dimostrato dai noti passaggi ciceroniani: Cic., *Orat.* 1.41; 42.191; Cic., *Brut.* 41.151; 42.153.

³⁴ G. BONOLIS, *Sul significato cit.*, 311 ss.

³⁵ CTh. 9.40.18 (= Brev. 9.30.4) Impp. Arcad. et Honor. AA. Eutychiano pf. p.: *Sancimus, ibi esse poenam, ubi et noxa est. propinquos, notos, familiares procul a calumnia summovemus, quos reos sceleris societas non facit; nec enim affinitas vel amicitia nefarium crimen admittunt. Peccata igitur suos teneant auctores, nec ulterius progrediatur metus, quam reperitur delictum. Hoc singulis quibusque iudicibus intimetur. Interpretatio: Poena illum tantum sequatur, qui crimen admisit. Propinqui vero, affines vel amici, familiares vel noti, si conscii criminis non sunt, non teneantur obnoxii. Nemo de propinquitate criminosi aut de amicitia timeat, nisi qui scelus admiserit.* Sul testo e sulla relativa *Interpretatio*, L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio» cit.*, 204 ss.

³⁶ CTh. 5.18.1 pr. (= Brev. 5.10.1 pr.) Impp. Honor. et Theodos. AA. Palladio pf. p.: *Si quis colonus originalis vel inquilinus ante hos triginta annos de possessione discessit, neque ad solum genitale silentii continuatione repetitus est, omnis ab ipso, vel a quo forte possidetur, calumnia penitus excludatur quem annorum numerum futuris quoque temporibus volumus observari.*

³⁷ CTh. 1.1.3 (= Brev. 1.1.3): Imppp. Valentin., Theodos. et Arcad. AAA. Aureliano pf. u.: *Omnia constituta non praeteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam ponunt. Interpretatio: Omnes leges non ea, quae anteriore tempore acta sunt, damnant, sed in futurum observanda constituunt.* Sulla costituzione e sulla relativa *Interpretatio*, cfr. L. DI CINTIO, *Nuove ricerche cit.*, 25 ss.

Mi sembra che nella *Interpretatio* non sia racchiusa alcuna nozione diversa rispetto a quelle presenti nel *Codex Theodosianus*, ma essa si atteggia a sintesi, peraltro parziale come le aggiunte lasciano intendere, dei calunniatori, e non della calunnia dai contorni ben più fluidi. Pertanto, all'opera visigota non può attribuirsi l'inizio della volgarizzazione del diritto rispetto alla nozione di calunnia, come sostenuto.

Proprio la preferenza per i soggetti titolari della condotta, i calunniatori, anziché del relativo illecito, la calunnia, a mio avviso, è dovuta a un cambio di prospettiva. I Visigoti, al tempo della *Interpretatio*, erano stati convertiti all'arianesimo. Sviluppato all'interno di un impianto filosofico derivante da una 'costola' della Scolastica, l'arianesimo innesta elementi della logica diairetica aristotelica in un pensiero neoplatonico³⁸. Ciò, tradotto e applicato all'interno dell'argomentazione giuridica, implica, secondo l'ipotesi qui prospettata, il passaggio dall'uso di categorie oggettive, tendenzialmente chiuse di tipo aristotelico, a categorie 'per esemplare', che tendono a ordinare il pensiero in condotte tipiche, ma non esaustive. La categoria per esemplare, dunque, riflette sulle condotte soggettive e attua su di esse un processo logico, che forse sarebbe corretto definire analogico³⁹.

In sostanza, la commistione tra mondo romano occidentale e mondo germanico crea un terreno culturale, una base che trasforma le categorie giuridiche in qualcosa di parzialmente nuovo. Le scuole di pensiero occidentali agiscono su questa nuova realtà, creando modelli basati su condotte soggettive aperte. È applicato, in sintesi, un nuovo metodo

³⁸ La tematica è complessa, per essa rinvio a L. DI CINTIO, *Ordine e Ordinamento* cit., *passim*. In modo molto chiaro, G. VENTIMIGLIA, *Differenza e contraddizione: il problema dell'essere in Tommaso d'Aquino: esse, diversum, contradictio*, Milano 1997, 97: «Non è difficile rinvenire nella eresia ariana, secondo cui da un primo principio, il Padre procedeva un essere di natura inferiore, il figlio, i segni di un inequivocabile platonismo. Riviveva in questa dottrina gli echi delle teorie delle ipostasi separate e gerarchicamente ordinate».

³⁹ La denominazione 'categorie esemplari' è moderna, frutto delle elaborazioni delle scienze cognitive. Per tutti, sul tema, in modo chiaro e completo, cfr. R.J. STERNBERG-E.E. SMITH-F.S. MARUCCI, *La psicologia del pensiero umano*, Roma 2000, 63 ss., ove è ben descritta la differenza tra categorie oggettive che affondano le radici nel pensiero aristotelico, e categorie soggettive, ossia enucleazioni generali che si impernano su aspetti soggettivi e non sul l'oggettivo. In altri termini, l'*exemplum* si riferisce alle condotte nelle categorie per esemplari; postula così un'applicazione analogica del sapere.

cognitivo, in un modo che a me sembra consapevole e orientato verso una fruibilità, flessibilità maggiore della norma.

In ciò, nella *Interpretatio Visigothorum*, logica e retorica si vanno a intersecare.

Infatti, l'elencazione per esemplari di una categoria dal significato tanto vario, come *calumniatores*, da un lato specifica in modo esatto la condotta rilevante, dall'altro non 'chiude' l'elenco. La potenziale apertura ad altre condotte più o meno indefinite, mi sembra che sia comprovata anche dalle 'aggiunte' come '*hic de iure addendum*'; è quasi ovvio, infatti, che sia consentito aggiungere, solo ove il concetto lo consenta e non si atteggi come chiuso, esaustivo.

Tale struttura, inoltre, si presta meglio alla memorizzazione e all'innovazione, in coerenza con l'idea visigota per cui il diritto dovesse essere diffuso in modo certo e ordinato quanto più possibile, alla luce forse dell'enorme materiale giurisprudenziale non gestibile senza l'adozione di una sintesi e selezione. In tale contesto, il testo giuridico può essere individuato nel commento, che muta la legge originale a seconda dell'esigenza e della funzione della medesima.

6. *L'Interpretatio alariciana come nuova forma di costruzione del testo giuridico*

La categoria soggettiva e la sonorità delle disposizioni sono le coordinate entro cui si costruisce la forma del testo giuridico della *Interpretatio visigota*, che si avvale della retorica, in modo diverso dalle costituzioni imperiali, in quanto riveste una funzione pratica, ad essa opposta, in corrispondenza della tradizione germanica.

Come anticipato in apertura del presente lavoro, la dottrina precedente ha operato un *excursus* esaustivo in chiave cronologica circa le fonti che trattano di calunnia. Tale letteratura ha evidenziato come il senso di *calumnia* muti nel tempo sino a ricomprendere fattispecie nuove. Il quadro restituito dalle fonti, a mio avviso, può essere valutato in altro modo.

Nella *Lex Visigothorum*, come già notato in modo esatto e analitico⁴⁰, '*calumnia*' assume il senso di danno, o pena, punizione civile,

⁴⁰ La ricognizione completa dei passaggi della *Lex Visigothorum* è in G. BONOLIS, *Sul significato cit.*, 284 ss.

fiscale, oltre che penale⁴¹. Allo stesso tempo, in modo autonomo, permane la categoria per esemplare di colui che propone accuse false, in LV. 7.1.5⁴²; ora, però, definito *index*, non più *calumniator*.

In sintesi, da una lettura delle varie leggi visigote, che si occupano rispettivamente dell'illecito di *calumnia* e di chi proponga accuse false o infondate, mi sembra che il *Liber Iudiciorum* rappresenti un punto di arrivo di un percorso peculiare. Così, da un lato la calunnia continua ad essere applicata in modo fluido, dall'altro, la figura dell'*index* si amplifica sino a ricomprendere quella del *calumniator* che non è menzionato. Alla base di tale omissione potrebbe esservi una *ratio* dogmatica, per cui i Visigoti del VII secolo avrebbero voluto evitare sovrapposizioni, tra l'ampia categoria di *calumnia* e il *calumniator*, alle quali il comune *nomen* avrebbe potuto dare luogo. Si potrebbe pensare anche a un fenomeno storico, che avrebbe prodotto un mutamento nell'uso del termine e del concetto di *index* più ampio rispetto alle categorie per esemplare del *calumniator*⁴³.

Anche gli scritti religiosi ci restituiscono un senso peculiare di *calumnia* come oppressione⁴⁴.

Nella *Lex Salica*⁴⁵ nella *Lex Ripuaria*⁴⁶ la disposizione non è più astratta, la categoria anche per esemplare è assente, il soggetto è ome-

⁴¹ Per i significati generici di *calumnia* si vedano: LV. 1.3.6.8; LV. 6.5.6; LV. 8.1.13; LV. 8.4.19.23.24.26; LV. 5.6.7; LV. 10.2.5.

⁴² Il *calumniator* si trova in LV. 7.1.5: *Innocens approbatur, de iudicio securus, abscedat. Ille vero qui accusavit, et poenam et damna suscipiat, quae debuit pati accusatus, si de crimine fuisset convictus. Il calumniator*, che inoltre, coincide con l'*index* in LV. 1.4.

⁴³ In Cassiodoro la calunnia si riveste del generico simile all'*iniuria*, all'oppressione, come rilevato sempre da G. BONOLIS, *Sul significato* cit., 294, in *Var. 9, ep. 4; Var. 1, ep. 7; Var. 1, ep. 18*); ma lo studioso, *loc. cit.*, elenca anche un serie di passaggi in cui Cassiodoro avrebbe impiegato *calumnia* e *calumniator* nel senso di accusa falsa nella *Patrologia Latina*, (70, n. 420), la cui attendibilità è però molto dubbia, come noto.

⁴⁴ Lev. 6.6; GER. 7.6; EZICH. 22.9; sui passi si rinvia a G. BONOLIS, *Sul significato* cit., 291 s.

⁴⁵ *Lex Sal. 21.1 e 2: Si quis hominem innocentem absentem apud Regem accusaverit de culpis minoribus, sol. LXII culpabilis iudicetur. Si cero tale crimen ei imputaverit unde mori debuisset, si verum fuisset, ille qui eum accusaverit, sold. CC culpabilis iudicetur.*

⁴⁶ *Lex Rip. 38: Si quis hominem innocentem ad Regem accusaverit, sexaginta solidis culpabilis iudicetur.*

so; la norma ruota attorno alla struttura di un periodo ipotetico che si riferisce a un caso singolo. Nella *Lex Burgundionum*⁴⁷ è contenuta la sola calunnia come azione giudiziaria.

Così ancora una volta si conferma che la *Lex Romana Visigothorum* è recepita in altre leggi germaniche⁴⁸, franche⁴⁹. Se con queste, però, si pone in una naturale linea di continuità, è significativo, invece, che appaia anche nelle norme longobarde⁵⁰, ove si trova sia nel senso generico di danno, molestia, ma non più sanzionata con la pena del reciproco, bensì con pene più miti a carattere pecuniario, e non si scrive più di *calumniator*, ma di *accusator*, quando il comportamento fosse stato privo di dolo. La legge longobarda adotta, in tal modo, uno schema che sembra tornare al diritto romano più antico; questa eventualità potrebbe corrispondere al fatto che i longobardi invasero i territori dell'Esarcato in cui sicuramente l'uso del *Corpus Iuris Civilis* era prevalente rispetto ai territori franchi⁵¹.

⁴⁷ *Lex Burg.* 18.2: *Qui fugitivum secutus fuerit, et casu repugnantem occiderit, omni calumnia careat: aut is, qui sequitur, a fugitivus percussus fuerit, ad dominum fugitivi nulla calumnia revertatur.*

⁴⁸ Così nell'Editto di Teodorico, c. L.: *Occultis secretisque delationibus nihil credi debet: sed eum qui aliquid defert, ad iudicium venire convenit; ut si quod detulit, non potuerit adprobare, capitali subiaceat ultioni.* Ancora in *Lex Fris.*: 11 c. 3: *Si aut calumniator, aut ille cui calumnia irrogata est, se solum ad sacramenti mysterium perficiendum protulerit, et dixerit: "ego solus iurare volo, tu, si audes, nega sacramentum meum, et armis meum contende". Faciant etiam illud, si hoc eis it placuerit iuret unus, et alius neget, et in campum exeant.* In *Lex Baiv.* 22.1: *Si quis contra caput alterius falsa suggesserit, vel pro quacunquē invidia de iniusta re accusationem commoverit, ipse poenam vel damnum, quod alteri intulit, excipiat.*

⁴⁹ G. BONOLIS, *Sul significato* cit., 296 cita alcuni diplomi di Carlo Magno, la cui genuinità andrebbe verificata, dato che sono escerpiti dalla *Patrologia Latina* di dubbia attendibilità.

⁵⁰ Nella legislazione di Ludovico, 6 c. 180: *Eandem poenam passurus sit accusator, si convincere accusatum non potuerit, quam reus passurus erat.* Nella legge non si scrive di *calumniator*, bensì di *accusator*. In ciò si può ravvisare una certa vicinanza con le norme più antiche, ove affinché si concretizzasse il reato di calunnia, sarebbe occorso il dolo. Anche nell'Editto di Rotari si tratta di *accusator* e la pena è quella del guidrigildo 9.1.1.7: *Et cognoscitur quod dolose accusasset, tunc ipse qui accusaverit et probare non potuerit, widrigild suum conponat, medietatem Regi, et medietatem ei cui crimen iniecerit; Lex Baiv.* 22.1: *Si quis contra caput alterius falsa suggesserit, vel pro quacunquē invidia de iniusta re accusationem commoverit, ipse poenam vel damnum, quod alteri intulit, excipiat.*

⁵¹ L'uso del Breviario di Alarico II in epoca franca è un dato difficilmente

È solo nella *Lex Visigothorum* che si è proceduto a una ‘ricategorizzazione’ della figura del *calumniator* classico, che diviene *index*; in merito si potrebbe anche ritenere che il *calumniator* come falso accusatore appartenesse, oramai, anche alla tradizione canonista; in funzione di ciò, la legislazione civile non vi si sarebbe sovrapposta.

7. Lex Romana Utinensis

Merita attenzione particolare la *Lex Raetica Curiensis*⁵² che men-

controvertibile; invece, le opinioni divergono circa l'utilizzo del *Corpus Iuris Civilis* nelle stesse aree. L'esiguità delle fonti non consente ricostruzioni certe, ma nei territori a influenza franca risulta un impiego della *Lex Romana Visigothorum* e non del Digesto. Nei regni Longobardi nonostante la maggior diffusione del *Corpus Iuris Civilis*, si utilizzano ancora le leggi romano-germaniche, oltre che le norme tipiche dei Longobardi sino al IX secolo, epoca a cui risalgono le prime rielaborazioni del *Corpus Iuris Civilis*, operate in ambiente longobardo, probabilmente a seguito della conquista dell'esarcato a opera, come noto, di Liutprando. La ricezione delle leggi germaniche trova spiegazione nella tradizione dei testi, che non conosce soluzione di continuità. Non di meno mi sembra che concorrano, unitamente alla tradizione testuale, anche spinte ideologiche, i cui segni possono essere individuati anche nelle pieghe dei medesimi atti normativi. Così già nel *Commonitorium* di Alarico II si rivendica l'identità e l'autonomia del popolo visigoto anche attraverso una propria legislazione, che per il tramite della *Interpretatio* fa proprie norme romane, trasformando ove necessario, le leggi imperiali. Tale processo è evidente anche nelle parole della *Lex Visigothorum*, ove si rifiutano esplicitamente le norme romane. Anche i Longobardi attingono dalla tradizione visigoto-franca. Così, l'Editto di Rotari, che indubbiamente contiene istituti longobardi, richiama in molti punti le norme del Breviario, nonostante che in esso, il re sia qualificato, re dei soli Longobardi, e non re dei Longobardi e dei Romani (ad esempio Clodoveo era denominato re dei Franchi e dei Romani) né gli è attribuito un titolo riconosciuto dall'ordinamento romano, *patricius*, o *magister*. La mancanza di ogni riferimento ai Romani, è segno dell'applicazione oramai su base territoriale della legge, ma anche della volontà di rivendicare un'identità propria, non più collegata a quella romana. Il nome dei Romani è omissso, non solo nelle leggi longobarde, ma anche nei diplomi reali si parla di *Aldii*, o sudditi; il nome del popolo romano è di nuovo presente nella Legge degli Scribi del 727 di Liutprando, a seguito della conquista dell'esarcato di Ravenna e sarà in questo ambiente che verrà utilizzato il *Corpus Iuris Civilis*, in sostituzione della *Lex Romana Visigothorum*, ma senza riuscirci del tutto, come dimostra proprio il *Brachilogus*. Per la tematica rinvio a L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio»* cit., *passim*.

⁵² Per la legge e i problemi ad essa connessi, rinvio a L. DI CINTIO, *Il naufragio e la «Lex Raetica Curiensis»*. *Un caso particolare di epitome*, in *Studi in Onore di L. De Giovanni, Koinonia*, 44, 2020, 465 ss.

ziona la sola *Interpretatio* in sostituzione della legge originale⁵³.

Dal punto di vista storico, il dato appare particolarmente significativo, in quanto conferma il valore normativo della *Interpretatio* che rappresenta, in determinati contesti come questo della Legge Udinese, la *Romana Lex*.

Sotto il titolo il libro IX, Titolo XXIX, è posizionato il titolo *De Calumniatoribus* che, come di consueto, menziona in forma lacunosa e abbreviata la legge di riferimento e, in sua vece, il testo della *Interpretatio* trascritto per intero debitamente segnalato.

Ai calunniatori è dedicato anche il Libro XXIII della Legge Udinese a cui corrisponde la ricezione del primo libro delle *Pauli Sententiae*. I calunniatori sono poi trattati nel libro XVIII della medesima parte che contiene le interpretazioni al libro V delle Sentenze paoline, ma a differenza di queste, non menzionano la calunnia, che nei testi originali è correlata alla *iniuria* come nella *Lex Visigothorum*. Si vedano così:

Lex Cur. 23 (Liber I Pauli Sententiarum). 8: Item alia Interpretatio, De Calumniatoribus: Ille non est calumniatus qui inter duos homines contendentes de quaecumque re iusticiam dicit; sed ille est calumniatur, qui rogatus aut per primias alterius causa desertat.

Il testo può essere collegato a

PS. 1.5.1: Calumniosus est qui sciens prudensque per fraudem negotium alicui comparat. 2 Et in privatis et in publicis iudiciis omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur.

E presenta affinità, ma non è identica, con l'*Interpretatio* del Breviario PS. 1.5.2:

Qui aut apud cunctos aut apud privatos iudices fuerit de calumniae obiectione convictus, non exspectata ordinis sententia, prout causa fuerit, supplicio subdetur.

L'*Interpretatio* delle *Pauli Sententiae* recepita nella *Lex Raetica Curiensis* è diversa rispetto a quella della *Lex Romana Visigothorum*, allo

⁵³ Il luogo è il medesimo del Breviario, ossia 9.29.2.

stesso tempo nella *inscriptio* è presente la scritta *Item alia Interpretatio*; proprio la presenza del termine “*alia*” potrebbe lasciar credere alla consapevolezza del compilatore della legge che quella recepita non era una *Interpretatio* alariciana. Ciò potrebbe trovare conforto nel fatto che la specificazione si trova ogni qual volta non sia recepito un commento tratto dal Breviario, almeno nelle edizioni a noi giunte.

Si potrebbe anche pensare che la pluralità di *Interpretationes* fosse resa possibile dalla natura dei testi commentati – poiché riguardanti le Sentenze non le leggi ufficiali considerate *iura* dunque modificabili –, non sarebbero stati soggetti ai divieti presenti nel *Commonitorium*. Certamente la posteriorità della Legge Udinese lascia credere che essa non si sarebbe dovuta più conformare ai divieti di Aniano. Allo stesso tempo, si deve notare che si limita a recepire del materiale preesistente. Allora la presenza di altre interpretazioni potrebbe lasciar credere che, anche in costanza della vigenza del Breviario, i Visigoti, forse nelle scuole di diritto, elaborassero commenti extra alariciani trãditi anche nella *Lex Romana Curiensis*.

Interessante è inoltre la struttura espositiva di *Lex Cur.* 23.7 che contrappone una condotta negativa a una positiva; si tratta di una peculiarità che sembra pervenire da una dialettica maestro-discepolo entro la quale si pone un quesito chiarificatore circa le condotte che darebbero luogo alla calunnia.

Si veda ora *Lex Cur.* 28.6 che recepisce il libro V delle *Pauli Sententiae*:

Liber 28 (*liber V Pauli Sententiarum*). 6: De calumniatoribus
Interpr. Hoc sunt calumniatores omnes, qui alteri homini causas contribuant per malo ingenio, aut quid falsitatem de altero hominem ad iudicem portaverit, ut alterum hominem sine culpa noceat; illi qui hoc faciunt, aut in exilio mittantur aut capite puniantur.

che va collegata a

PS. 5.4.11: Qui per calumniam iniuriae actionem instituit, extra ordinem punitur: omnes enim calumniatores exilii vel insulae relegatione aut ordinis amissione puniri placuit.

Che nel Breviario presenta la seguente aggiunta: Interpretatione non indiget.

In *Lex Cur.* 28.6 ricorre una *definitio*, con una struttura che ricorda

quella della *Interpretatio Visig. ad CTh.* 9.39.1, incorporata nel Libro IX. Questa parte della compilazione è espressamente dedicata alle *Pauli Sententiae*, ma il passo in esse corrispondente contiene la chiusa “*Interpretatione non indiget*”. Così, per i commissari di Alarico la sentenza non avrebbe abbisognato di commento; eppure, nella Legge Udinese, è recepita una *Interpretatio* in sostituzione del testo ufficiale.

Anche in questo caso si aggiunge un elemento all’ipotesi per le *Pauli Sententiae* fossero corredate da commenti che non erano confluiti nel Breviario o posteriori.

La legge Udinese, unitamente alle altre, sembra dimostrare come l’*Interpretatio Visigothorum ad Brev.* 9.29, non solo sarebbe stata tramandata, ma avrebbe anche costituito un modello, impiegato per recepire le *Pauli Sententiae* nella *Lex Raetica Curiensis*, in cui si riscontra anche una moltiplicazione delle condotte che vanno a formare le categorie per esemplari. Ciò è riprova del fatto che esse per loro stessa struttura sarebbero state aperte a nuovi casi.

Se alcune nuove definizioni provengono dal *corpus* legislativo, altre, per quanto visto sopra, dalla prassi.

8. *Alcune riflessioni*

Dalla disamina delle fonti emerge che quella sorta di bipartizione tra i *calumniatores* di *Interpr. Visig. ad CTh.* 9.39.1 e la *calumnia* si mantiene nel tempo. Progressivamente, la calumnia diviene un termine generico, perde i suoi connotati tecnici e caratterizzanti, attraverso un processo che agisce anche sulla terminologia, sul lessico, sulla forma, come è già evidente nel *Codex Theodosianus* in CTh. 1.1.3. Essa indica la causa giudiziaria⁵⁴, le molestie e, nei documenti più tardi della prassi, anche il carico avariato.

Diversamente, le definizioni dell’interpretazione alariciana compongono una serie, una sequenza in cui i soggetti, calunniatori, sono definiti tramite condotte accomunate da elementi specifici. Si crea, così, una sorta di divaricazione di concetti. A tale fenomeno concorrono due elementi: il primo può essere individuato nel fatto che

⁵⁴ La rassegna è G. BONOLIS, *Sul significato* cit., 299 ss., a cui si rinvia. A titolo esemplificativo cfr.: Diplomi di Berengario (a. 911), Diplomi di Ottone (a. 968), Corrado II (1026); *Liber Statutorum Civitatis Ragusii*, *Cod. Dip. Ber.* M. 113, 123; 127, 128, 132; 138, 140, 141.

l'*Interpretatio* sia stata trasmessa nel tempo in vece del testo ufficiale, elevandosi a modello secondo il quale, affinché si definisse un soggetto *calumniator*, sarebbero occorsi fattori specifici comportamentali. Il secondo consiste nella mancata elaborazione di una categoria oggettiva corrispondente, ossia la calunnia che si trova sparsa nelle leggi del *Codex Theodosianus* corredata dai vari significati spesso non comunicanti tra loro. Così, se il *calumniator* si tipizza, la calunnia si generalizza.

L'ampia diffusione della *Interpretatio* potrebbe essere stata favorita dalla retorica – ne costituisce un chiaro esempio *Forma Visigothica* 20 – che rendeva i testi musicali. La categoria per esemplare, oltre che a una determinata logica, infatti, risponde meglio a esigenze di memorizzazione della norma.

L'uso di tali concetti, però, è parziale e scoordinato; in tal modo permangono nei testi legislativi sia la calunnia polisemica sia il *calumniator* di *Interpr. ad CTh.* 9.39.3. Per tale via, di cui il caso di *calumnia* e *calumniator* è esemplare, viene meno il rapporto di *genus* e *species*. Dalla calunnia non derivano sempre coloro che possono essere definiti calunniatori secondo il commento del Breviario.

Si assiste alla divaricazione tra categoria per esemplare e categoria oggettiva; nel caso della categoria esemplare si moltiplicano le fattispecie, sulla base di un ragionamento analogico; mentre nel caso della categoria oggettiva si assiste a un'estensione del significato, come nel caso delle *Pauli Sententiae*.

Pertanto, anche la mancata coerenza interna tra i vari concetti contribuisce a una lenta destrutturazione del testo giuridico. L'uso di tali schemi progressivamente concorre, ovviamente unitamente ad altri numerosi altri elementi che non possono essere discussi in questa sede, a creare un diritto cosiddetto vivente, quello della prassi, autonomo rispetto alle leggi romane; tanto è che, come ricorda la dottrina dei secoli scorsi, calunnia si amplifica, sino a indicare un vizio della merce⁵⁵.

Per quanto concerne la costruzione del testo giuridico, da un lato

⁵⁵ Così G. BONOLIS, *Sul significato cit.*, 312 ss., che rinvia al *Liber Communis detto anche "Plegiorum"* del R. Archivio Generale di Venezia Regesti di R. Predelli, *Ufficiale nell'Archivio medesimo*, a cura di R. PREDELLI, Venezia 1872, 97 n. 338, seguito da E. BESTA, *Il diritto e leggi civili di Venezia, fino al Dogato di Enrico Pandolo*, Venezia 1900, 193.

L'*Interpretatio* è testimone di alcune innovazioni tipiche dei Visigoti, sia sul piano della tecnica espositiva, come l'uso del prosimetro sia su quello della logica, con l'adozione delle categorie per esemplare, dall'altro, proprio la mancanza di organicità interna tra i vari commenti, dovuta alla loro stessa natura, non ha consentito l'elaborazione di modelli generali che fungessero da raccordo tra le varie diversità.

SINTESI

All'interno delle norme visigotiche si può individuare un mutamento nella costruzione del testo giuridico, il quale non è tanto segno di volgarizzazione, quanto di un diverso uso degli schemi di pensiero. Per l'ipotesi qui prospettata, i Visigoti adottano la logica delle categorie 'per esemplare', all'interno della loro visione neoplatonica, la quale si impernia su condotte che fungono come esempio da memorizzare. Ciò concorre anche alla trasmissione del sapere secondo un *modus* tipico, che rende il testo tecnico, musicale, non in senso folclorico, ma paideutico.

Logica e metrica si incontrano negli scritti visigoti, come in *Forma Visigothica* 20, in particolare nella *Interpretatio*, in cui, però, manca l'elaborazione di modelli generali che raccordassero le diversità dovute alla presenza contemporanea di categorie oggettive e per esemplari riguardanti sovente la stessa materia.

Non coordinandosi tra loro, si crea una sorta di divaricazione tra concetti, che contribuisce a un processo di destrutturazione del testo giuridico in favore della prassi, poiché il legislatore, goto e longobardo che fosse, tende a rendere le proprie legislazioni scarne, selezionando il materiale del Breviario, attraverso tagli e pochi adattamenti.

PAROLE CHIAVE

Categorie esemplari – *Interpretatio Visigothorum*.

ABSTRACT

In the Visigothic norms we can identify a change in the construction of the legal text, which is not so much a sign of vulgarization as of a

different use of thought patterns. For the hypothesis presented here, the Visigoths adopt the logic of categories ‘by specimen’, within their Neoplatonic vision, which hinges on behaviors that serve as an example to be memorized. This also contributes to the transmission of knowledge according to a typical *modus*, which makes the text technical, musical, not in a folkloric sense, but in a *paideutic* sense. Logic and metrics meet in Visigothic writings, as in *Forma Visigothica* 20, in particular in the *Interpretatio*, in which, however, there is no elaboration of general models that would connect the differences due to the contemporary presence of objective categories and for examples often concerning the same matter. By not coordinating with each other, a sort of divergence between concepts is created, which contributes to a process of deconstructing the legal text in favor of practice, since the *Gothorum* and *Langobardorum* legislator, whatever it is, tends to make his own legislation sparse, selecting the material of the Breviary, through cuts and few adaptations.

KEYWORDS

Categories by Specimen – *Interpretatio Visigothorum*.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un topos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net